

Ricorso congiunto dei genitori non uniti da matrimonio: come per la separazione consensuale, non è necessaria la difesa tecnica

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 aprile 2015 (Pres. Gloria Servetti)

Famiglia non fondata sul matrimonio – Accordo dei genitori per una regolamentazione condivisa della responsabilità genitoriale – Domanda congiunta presentata al Tribunale – Necessità della difesa legale – Esclusione – Analogia con il procedimento di separazione consensuale

In analogia a quanto avviene con la separazione consensuale, in caso di accordo dei genitori per la composizione della crisi successivamente alla disgregazione della famiglia non fondata sul matrimonio, non è necessaria la difesa tecnica in caso di domanda congiunta al tribunale: infatti, in materia di famiglia non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontrovertito come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, non necessaria la difesa tecnica in presenza di un ricorso congiunto ex art. 316 c.c., atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, con un sindacato simile a quello che viene condotto sugli accordi di separazione.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Il Presidente,

letto il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 13 aprile 2015,

da ...

e da ..

rilevato che le parti, non unite da matrimonio e genitori di prole minore di età, presentano ricorso “congiunto” ex art. 316 c.c., senza l'assistenza di un Avvocato;

ritenuto che – in analogia a quanto avviene con la separazione consensuale – in caso di accordo dei genitori per la composizione della

crisi successivamente alla disgregazione della famiglia, non sia necessaria la difesa tecnica: infatti, in materia di famiglia non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire *ad nutum*, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, non necessaria la difesa tecnica in presenza di un ricorso congiunto ex art. 316 c.c., atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, con un sindacato simile a quello che viene condotto sugli accordi di separazione,

P.Q.M.

visti gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., 737 c.p.c.

.....

Il Presidente

dott.ssa Gloria Servetti